

Citta' metropolitana di Torino

A/1297-R.R. 10/R/2003 – D.D. n. 6006/2023 del 22/09/2023 di licenza di attingimento d'acqua dal Rio Tepice, nei Comuni di Chieri e di Cambiano, ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola PIOVANO ANGELO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6006 del 22/09/2023; Pratica n. A/1297

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola PIOVANO ANGELO con sede legale in Comune di Chieri, Strada dei Mosi n. 6 - P.IVA 07732880013, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua tramite n. 5 punti di attingimento dal Rio Tepice, nel territorio dei Comuni di Chieri (P1 e P2) e di Cambiano (P3-P4-P5) ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° GIUGNO ed il 30 SETTEMBRE** di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi 15 l/s, la portata media non superi 2,5 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **26.568 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nei Comuni di Chieri e di Cambiano, così distinti in catasto: **Chieri** Foglio 79 particelle nn. 4 -42-47-48-49-50-51-52-53-54-56-57-62-66-135-138-167-170-173; **Cambiano** Foglio 16 particelle nn. 90-167-40-41; **Cambiano** Foglio 14 particelle nn. 171-332-340, aventi la superficie complessiva di **Ha 13.63.26**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, **l'attingimento** in questione **dovrà essere sospeso** ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, **sia uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico pari a 30 l/s**;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse. Ulteriori prescrizioni a tutela dell'ecosistema fluviale potranno essere adottate all'atto del rinnovo della licenza di attingimento;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone

dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)